COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 27-05-2020

OGGETTO: *Adozione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022*

L'anno ***duemilaventi addì ventisette del mese di maggio*** *alle ore 16:20, in Vallelunga Pratameno nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.*
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e nome	***Qualifica***	***P/A***
Avv. TOMMASO PELAGALLI	*SINDACO*	*P*
Ing. MARIO DI GANGI	*ASSESSORE*	*P*
SIG. SALVATORE OGNIBENE	*ASSESSORE*	*P*
D.ssa ROSA NOTARO	*ASSESSORE*	*P*

ne risultano presenti n° 4 e assenti n° 0

Assume la presidenza il Signor Avv. TOMMASO PELAGALLI in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.SSA Lucia Maniscalco

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

SEGRETARIO IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Oggetto: Adozione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022

Il sottoscritto SEGRETARIO IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIVA sottopone all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

Su conforme indirizzo della Giunta comunale

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine migliorare la funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall' anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Leg.vo 25 maggio 2017, n. 75, che dispone: *"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni."*;
- l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Leg.vo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

RILEVATO che:

la legge n. 232/2016, c.d. legge di bilancio 2017, ha sancito, al co. 479, che dal 2018 per i comuni con popolazione inferiore 10.000 abitanti che hanno rispettato il pareggio di bilancio lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori al 15% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio e hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in dissesto, è previsto l'aumento al 75% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente per assunzioni a tempo indeterminato;

il Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 ad oggetto " Individuazione dei rapporti medi dipendenti- popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto, per il triennio 2017-2019" ha previsto per gli enti da 3.000 a 4.999 abitanti un rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/150;

l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha dettato disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria;

la legge di bilancio 2020, n. 160/2019, ha dettato disposizioni in materia di assunzioni all'art. 1, c. 853;

RILEVATO altresì che:

- a partire dal 1° gennaio 2019, per tutti gli enti locali è possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente (riacquistando piena efficacia la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014).
- l'art. 14-bis del D.L. 4/2019 ha introdotto:
- la possibilià di sostituire i dipendenti che cessano già nel corso dell'anno (senza attendere l'esercizio successivo), ma i reclutamenti possono avvenire soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover;
- la possibilità di utilizzare le somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti 5 anni (in luogo di 3), con riferimento alle percentuali di capacità assunzionali esistenti nei singoli esercizi; l'articolo 33 del D.L. 34/2019, ha disposto la possibilità di assunzione, con riferimento alle Regioni e ai Comuni (cd virtuosi): a) che registrino una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario (potranno infatti assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale); b) che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il

personale ed entrate, dal 2025 non abbiano portato tale rapporto al disotto del citato valore soglia (e saranno legittimate ad applicare un turn over pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia);

- la legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 853, L. 160/2019) ha precisato che il decreto ministeriale chiamato a stabilire anche per gli stessi il predetto valore soglia, debba altresì stabilire un valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio, cui sono tenuti a convergere i comuni con una spesa di personale eccedente anche la soglia superiore. Ai comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia è fatto divieto di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica ad oggetto " Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.", ha individuato, all'art. 4, co.1, i valori soglia di massima spesa del personale, stabilendo per i comuni compresi nella fascia di popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti, la percentuale del 27,2%;
- il co. 2 del citato decreto, sancisce al co. 2 che a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
- l'art. 2, del citato decreto definisce:

  a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

  b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata;

DATO ATTO che questo Ente:

- per gli anni 2020, 2021 e 2022 ha una capacità assunzionale astratta pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;
- ha rispettato il tetto di spesa del personale relativo al triennio 2011-2013, come risulta dalla nota del 06 maggio 2020 a firma del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- ha rispettato il tetto del 50% della spesa di personale destinabile alle stabilizzazioni comprensivo del 50% aggiuntivo della spesa ex art. 9, co. 28, del D.L. 122/2010, come da D.Lgs. 75/2017;

DATO ATTO altresì che:

- con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, il quinquennio da considerare ai fini del calcolo dei resti assunzionali è il seguente: 2015-2019;
- alla luce della richiamata normativa, la capacità assunzionale di questo Ente in termini di spesa è così distinta:

anno 2015: 60% delle cessazioni del 2014;
anno 2016: 25% delle cessazioni del 2015;
anno 2017: 25% delle cessazioni del 2016;
anno 2018: 75% delle cessazioni del 2017;
anno 2019: 100% delle cessazione del 2018;
anno 2020: 100% delle cessazioni del 2019;
anno 2021: 100% delle cessazioni del 2020;
anno 2022: 100% delle cessazioni del 2021;

EVIDENZIATO che la spesa per l'assunzione della categoria protetta non rientra nel limite della spesa del personale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122, secondo cui : "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, …";

- l'art. 1, comma 557 – ter , della legge n. 296/2006 e s.m. i., secondo cui "*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*.";
- l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita : *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto." ;*
- l'art. 1, comma 557 – quater della legge n. 296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5 – bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in virtù del quale : *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore presente disposizione."*(triennio 2011/2013)*;*
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 secondo cui ulteriore condizione per procedere ad assunzioni è il rispetto dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente nel triennio 2011/2013;
- il comma 707, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 *nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti*;
- il comma 762 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734"* (con la conseguenza che per il futuro i vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio);
- la legge n. 232/2016, c.d. legge di bilancio 2017, che ha lasciato immutata la disciplina normativa relativa alla capacità assunzionali, tranne che con riguardo al co. 479, che prevede dal 2018 per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno rispettato il pareggio di bilancio *lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori al 15% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio e hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in dissesto*, l'aumento al 75% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente per assunzioni a tempo indeterminato;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad oggetto " Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che, con l'art. 20, ha dettato disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante la legge di bilancio 2018, che estende, con il co. 863, l'ambito di applicazione dello sblocco totale del turn over per i Comuni (modificando l'art. 1, co. 228, della L. 208/2015). In particolare, dispone che il suddetto sblocco operi per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 prima previsti) che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;
- Il comma 812 della richiamata legge di bilancio per il 2018, che prevede (al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato) che si continuino ad applicare le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013, a tutte le selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della L. 296/2006;
- Inoltre, il comma 881 che introduce alcune modifiche all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, relativo alla stabilizzazione del personale impiegato nelle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni, al fine di renderne compatibile l'applicazione nell'ambito dei processi associativi tra Comuni, chiarendo in particolare che, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, i requisiti necessari per accedere alle procedure speciali possono ritenersi integrati e maturati anche presso le diverse amministrazioni con i servizi associati. La formulazione ampia utilizzata dal legislatore porta a ritenere che tale possibilità sia attuabile nell'ambito di tutte le forme associative contemplate dal D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 30 e ss);
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante la legge di bilancio per il 2019, che ha mantenuto invariato l'attuale assetto delle procedure di stabilizzazione derivante dalla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha dettato disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria;

- la legge di bilancio 2020, n. 160/2019, che ha dettato disposizioni in materia di assunzioni all'art. 1, c. 853;
- la legge regionale n. 27/2016 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", che ha disciplinato in modo innovativo la stabilizzazione del personale c.d. precario;
- la L.R. 8 maggio 2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" che ha armonizzato, con l'art. 26, la disciplina sulle stabilizzazioni dei precari delle autonomie locali in Sicilia con quella prevista in ambito nazionale dal D.Lgs. n. 75/2017;
- la circolare della Regione Sicilia n. 16042 del 5 novembre 2018 ad oggetto " Art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Indicazioni circa le procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato delle autonomie locali della Sicilia";
- la L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.", che ha modificato l'art. 3 della L.R. 27/2016 in materia di stabilizzazione di personale precario, stabilendo, al co. 2, che le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26;

RILEVATO che:
l'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 recante *"Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ",* da cui le nuove formulazioni dell'art.6 (commi 1, 2, 3 e 6) e dell'art.*6 – ter* (comma1), *puntualizza il ruolo di primo piano da attribuire al programma triennale del fabbisogno di personale rispetto alla dotazione organica del personale;*
uno dei punti fondamentali del D.Lgs.n.75/2017, c.d. riforma Madia, consiste nel superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni che non viene più affidato ad uno strumento programmatico e di natura statica quale la dotazione organica, bensì al piano triennale dei fabbisogni che rappresenta fondamentalmente un piano gestionale e di natura dinamica;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 12/06/2019 ad oggetto*: "Approvazione programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021- Eccedenza di personale";*
la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 19/06/2019 ad oggetto *"Modifica atto deliberativo n. 60 dell'11 giugno 2019 -Approvazione programmazione del fabbisogno di personale, triennio 2019-2021- Eccedenza di personale¨;*
la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 30/12/2019 ad oggetto "*Stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo determinato e part time.*";
la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 22/04/2020 ad oggetto "*Integrazione oraria a n. 4 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time. Atto di indirizzo*";
RILEVATO che, per la necessità di contenere la spesa del personale secondo i criteri prescritti dal DPCM del 17/03/2020 sin dall'anno incorso, dovranno, per il momento, escludersi le assunzioni d n. 1 autista e di n. 1 unità di cat. D " Istruttore Direttivo amministrativo-Contabile";
RILEVATO pertanto che per il triennio 2020/2022 il Piano del fabbisogno del personale è il seguente:

ANNO 2020 e segg. a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93 esclusi gli oneri	Incremento orario per n. 4 unità di personale di cat. C stabilizzato con delibera di G.M. n. 149 del 30/12/2019
Spesa da sostenere: € 9.583,48	Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria-cat. D
ANNO 2021 e segg. a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93	Incremento orario per n. 4 unità di personale stabilizzato con delibera di g.m. n. 149 del 30/12/2019
Spesa da sostenere: € 9.583,48.	Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria- cat. D fino ad assunzione cat D

ANNO 2022 a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93	Incremento orario per n. 4 unità di personale stabilizzato con delibera di g.m. n. 149 del 30/12/2019
Spesa da sostenere: € 9.583,48.	Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria- cat. D fino ad assunzione cat.D

DATO ATTO che per procedere alle assunzioni è necessario calcolare la capacità assunzionale dell'Ente come sopra rappresentato;

DATO ATTO che la capacità assunzionale dell'Ente, calcolata sulla base della normativa statale, tenendo conto anche delle cessazioni verificate con i requisiti della legge " quota cento " è la seguente (escluso rateo tredicesima) all.A:

- Capacità assunzionale 2015= "60% cessati 2014 + resti triennio 2012-2014" = *Euro* 44.886,05
- Capacità assunzionale 2016= "25% cessati 2015 + resti triennio 2013-2015" = Euro 55.953,78

- Capacità assunzionale 2017= "25% cessati 2016 + resti triennio 2014-2016" = Euro 70.070,99
- Capacità assunzionale 2018= "75% cessati 2017 + resti triennio 2015-2017" = Euro 25.184,95

- Capacità assunzionale 2019= "100% cessati 2018 + resti triennio 2016-2018" = Euro 32.151,28
- Capacità assunzionale 2020="100% cessati 2019+resti triennio 2017-2019: 79.066,28..I
- C*apacità assunzionale 2021="100% cessati 2020+resti triennio 2018-2020:…98.130,08.;*

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale tenuto conto che l'intervenuta stabilizzazione a tempo indeterminato e a part time di n. 30 unità di personale è stata determinata dalla necessità di porre fine al precariato nell'ambito degli enti locali della Regione Sicilia in coerenza con le richiamate disposizioni normative di livello nazionale e regionale, sicché in relazione al D.M. del 17/04/2017, si registra un numero di lavoratori a tempo indeterminato, comprensivo delle unità stabilizzate a part time, di 26,72 unità e quindi superiore al prescritto limite di 22 unità;

EVIDENZIATO che:
- La popolazione residente nel Comune di Vallelunga Pratameno alla data del 31/12/2018 è pari a 3.325 e che pertanto, il rapporto medio dipendenti-popolazione, ad esclusione dei dipendenti facenti parte delle categorie protette (in quanto assunzione obbligatoria per legge) è pari a 3.325/150=22, pertanto l'Ente non rispetta il requisito di cui al Decreto Ministero Interno del 10/04/2017 relativo al "rapporto medio dipendenti/popolazione", essendo i dipendenti di ruolo in servizio, in atto, n. 10 a tempo pieno e indeterminato e n. 30 a tempo parziale e indeterminato per un totale di dipendenti a tempo indeterminato pari a 26,72;
- Deve, tuttavia, tenersi in considerazione che la stabilizzazione del personale si è resa necessaria in relazione alle esigenze occupazionali di questo Ente, per dare definitiva soluzione al problema del precariato nell'ambito degli enti locali della Regione Sicilia;

- Nel corso dell'anno 2019 si è registrata:

- La collocazione in pensione, per " quota cento ", di un Istruttore Tecnico, categoria C, con decorrenza 01 agosto 2019;
- La collocazione in pensione, per " quota cento ", di un Istruttore Contabile, categoria C, con decorrenza 13 agosto 2019;

Nel corso dell'anno 2020, si è registrata la collocazione in pensione di un lavoratore di categoria B addetto ai servizi demografici;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2020 sono stati stabilizzati n. 30 lavoratori a tempo indeterminato e part time in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 30/12/2019;
CONSIDERATO inoltre che:

- ai fini della redazione del PTFP 2020/2022 sono stati calcolati i resti assunzionali relativi agli anni 2015, 2016, 2017, anche complessivamente considerati, nonché, con riguardo all' annualità 2019, il

100% della spesa di coloro che cessavano nell'anno 2018, e, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, il 100% della spesa dei cessati nel 2019 e nel 2020;

- la spesa derivante dalle cessazioni dal servizio per i suddetti periodi risulta quantificata nell'allegato prospetto ed è pari a complessivi € 78.603,87 per il triennio 2015-2017, e ad € 38.378,14 per il triennio 2018-2020, così distinti:
- per l'anno 2015: € 44.270,00;
- per l'anno 2016: € 55.468,84;
- per l'anno 2017: € 0,00;
- per l'anno 2018: € 18.034,07;
- per l'anno 2019: € 61.032,21;
- per l'anno 2020 € 19.063,80;
- per l'anno 2021 € 0,00;

- con riferimento all'anno 2014 deve tenersi conto del 60 per cento della spesa dei cessati nel 2013;
- con riferimento all'anno 2015 deve tenersi conto del 60 per cento della spesa dei cessati nel 2014;
- con riferimento all'anno 2016 deve tenersi conto del 25 per cento della spesa dei cessati nel 2015;
- con riferimento all'anno 2017 deve tenersi conto del 25 per cento della spesa dei cessati nel 2016;
- con riferimento all'anno 2018 deve tenersi conto del 75 per cento della spesa dei cessati nel 2017;
- con riferimento all'anno 2019 deve tenersi conto del 100 per cento della spesa dei cessati nel 2018;
- con riferimento all'anno 2020 deve tenersi conto del 100 per cento della spesa dei cessati nel 2019;
- con riferimento all'anno 2021 deve tenersi conto del 100 per cento della spesa dei cessati nel 2020;
- con riferimento all'anno 2022 deve tenersi conto del 100 per cento della spesa dei cessati nel 2020;

VISTA la circolare del 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche ed in particolare il punto 2.2 della stessa recante "garanzia degli equilibri di finanza pubblica: vincoli finanziari";
PRECISATO che:
nel caso di specie, l'incremento orario proposto scaturisce da accertate esigenze di servizio e non equivale ad assunzione di personale come meglio rappresentato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22 aprile 2020;
ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica del rispetto e della permanenza di tutti i vincoli e di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;
CONSIDERATA la possibilità e la necessità di modificare il presente piano triennale del fabbisogno del personale qualora si dovessero verificare variazioni di normative e l'emanazione di circolari in merito;
RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;
ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs.n.267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito alla deliberazione del presente atto;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione dovrà acquisire i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, del D.Lgs.n.267/2000, nonché il parere dell'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art.19 della L.28 dicembre 2001, n.448, il quale ne dovrà costituire allegato obbligatorio;
DATO altresì che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22 aprile 2020 è stato disposto l'incremento orario per n. 4 unità di personale stabilizzato;
la presente consegue pertanto all'atto di indirizzo espresso dalla Giunta con la richiamata deliberazione n. 30/2020;
VISTI gli atti sopra richiamati e, in particolare, la delibera di Giunta n. 30 del 22 aprile 2020 ad oggetto "Integrazione oraria a n. 4 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time. Atto di indirizzo";
VISTA altresì la relazione di calcolo della spesa redatta dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi del D.L. 34/2019, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n.122/2010;
VISTE le Leggi Regionali Siciliane nn. 85/1995, 16/2006, 5/2014, 2/2015, 3/2016, 27/2016 e 8/2018;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 23 giugno 2009;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 19 aprile 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

P R O P O N E

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di dare atto che non sussistono in atto situazioni di eccedenza e di sovrannumerarietà di personale tenuto conto che l'intervenuta stabilizzazione di n. 30 unità di personale è stata determinata dalla necessità di porre fine al precariato nell'ambito degli enti locali della Regione Sicilia in coerenza con le richiamate disposizioni normative di livello nazionale e regionale, anche se in relazione al D.M. del 17/04/2017, si registra un numero di lavoratori a tempo indeterminato, comprensivo delle unità stabilizzate a part time, di 26,72 unità e quindi superiore al prescritto limite di 22 unità;
Di approvare il Programma del Fabbisogno del personale 2020/2022 come di seguito:

ANNO 2020 e segg. a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93 esclusi gli oneri Spesa da sostenere: € 9.583,48	Incremento orario per n. 4 unità di personale di cat. C stabilizzato con delibera di G.M. n. 149 del 30/12/2019 Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria-cat. D
ANNO 2021 e segg. a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93 Spesa da sostenere: € 9.583,48.	Incremento orario per n. 4 unità di personale stabilizzato con delibera di g.m. n. 149 del 30/12/2019 Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria- cat. D fino ad assunzione cat D
ANNO 2022 a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93 Spesa da sostenere: € 9.583,48.	Incremento orario per n. 4 unità di personale stabilizzato con delibera di g.m. n. 149 del 30/12/2019 Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria- cat. D fino ad assunzione cat.D

Dando atto che alla presente si allega la relazione sulla spesa redatta dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi del D.L. 34/2019, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente piano di fabbisogno del personale e il piano delle assunzioni relativamente al triennio 2020-2022 qualora si dovessero verificare esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;
Di verificare, prima dell'avvio delle procedure di assunzione qualora se ne verificasse l'oppurtunità, la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di bilancio previsti dalla vigente normativa e, in particolare, il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio, del tetto di spesa del personale (spesa media del triennio 2011/2013) e dell'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti rispetto all'ultimo rendiconto approvato;
Di dare atto che:

per sopperire al superamento dei limiti imposti dal richiamato Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica ad oggetto " *Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", è necessario adottare sin dall'anno 2020 adeguate politiche di riduzione della spesa del personale assumendo come criterio guida fino al 2025 una percentuale di riduzione del turn over pari al 30% dei cessati;
al suddetto scopo, il piano che con la presente si propone, deve considerarsi puramente indicativo del fabbisogno dovendo le assunzioni del personale rimanere subordinate al rispetto della capacità assunzionale sopra individuata nella misura del 30% della spesa derivante dalle cessazioni dal servizio negli anni di riferimento fermo restando che, in caso di sopraggiunte novità, potrà essere revisionato anche in corso di anno;
di dare atto che:

- sulla presente proposta dovranno essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti funzionari responsabili ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, nonché il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001 e s.m.i. ;
- la presente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 considera anche i resti assunzionali relativi al quinquennio 2015/2020;

di dare mandato al responsabile dell'Area amministrativa di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato e al responsabile del settore economico e finanziario, per la competenza della parte economica, di provvedere ad ogni altro adempimento inerente la spesa del personale in argomento;
di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;
di dare atto che il presente piano triennale va trasmesso all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per gli adempimenti consequenziali.

Il Segretario Generale
(in funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa)
D.ssa Lucia Maniscalco

PARERI

Ai sensi e per gli effetti del'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

07-05-2020

IL CAPO AREA
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto
L'art. 33 comma 2 del DL. 34/2019 così detto Decreto Crescita ha introdotto una modifica significativa alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over ed l'introduzione di un sistema basato sulla sosteenibilità finanziaria della spesa di personale.
Con Dpcm del 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato dei Comuni in vigore dal 20/04/2020 sono stati individuati i parametri di referimento le fasce demografiche e le percentuali massime di incremento annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato Dpcm, i comuni con percentuale di spesa del personale su entrate corrente, così come definito nell'art. 1 , superiore rispetto ai parameti soglia massimi definiti dovranno adottare una graduale riduzione annuale del rapporto fino al conseguimento del predetto valore soglia massimo.
Il Comune di Vallelunga Pratameno ha un rapporto di spesa del personale su entrate correnti pari al 44,32% con un valore soglia di riferimento fissato ai sensi dell'art. 6 pari al 31,2%. Si rende quindi necessario adottare un'opportuna programmazione annuale di riduzione del rapporto.
Trattasi di valore percentuale e non di valore assoluto comprendente a numeratore la spesa del personale di cui al macroaggregato 1 e a denominatore le entrate correnti depurate del FCDE dell'esercizio dell'ultimo rendiconto approvato .
L'obiettivo di riduzione del rapporto puo essere congeguito sia con riduzione della voce a numeratore (spesa del personale) sia con aumento del denominatore (entrate correnti al netto del FCDE). Un'azione congrua è rappresentata da quanto suggerito dalla norma ovvero applicazione del turn over inferiore a 100. Vi è di più , la stessa norma prevede che a decorrere dal 2025, qualora il rapporto risulta superiore al valore soglia massimo fissato per fascia demografica i comuni applica un turn over pari al 30% fino al conseguito del predetto valore soglia.
Ebbene la programmazione in eseme nel prendere atto dell'elevata rigidità del bilancio dell'Ente ed in applicazione del disposto normativo previsto:

1. non ha previsto alcuna nuova assunzione;
2. l'incremento orario programmato prevede 28 ore settimanali rientranti in pieno nel limite a regime previsto nell'art. 33 comma 2 del D.l. 34/2019 convertito in L. n. 58 del 28/06/2019 ed ulteriormente richiesto nell'art. 6 comma 2 del D.p.c.m.

10-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Domenico Indelicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione intesa all'adozione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022;
VISTA l'allegata la relazione sulla spesa del personale redatta dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi del D.L. 34/2019, costituente parte integrante e sostanziale della presente, da cui risulta, tra l'altro, una percentuale di incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti del 44,33%;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 22/04/2020 ad oggetto "*Integrazione oraria a n. 4 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time. Atto di indirizzo*", con la quale viene espressa direttiva specifica ai fini della modifica contrattuale consistente nell'aumento delle ore di servizio del personale del servizio di Polizia Municipale, dei servizi demografici e della segreteria comunale, di recente stabilizzato a part time, per sopravvenute esigenze di servizio;
RILEVATO che:
nel caso di specie, l'incremento orario proposto scaturisce da accertate esigenze di servizio e non equivale ad assunzione di personale come meglio rappresentato nella richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22 aprile 2020;
non si fa luogo ad alcuna assunzione per necessità di contenimento della spesa del personale in rapporto alle entrate correnti secondo quanto emerge dal Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica;
ogni eventuale assunzione è inoltre subordinata alla verifica del rispetto e della permanenza di tutti i vincoli e di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;
CONSIDERATA la possibilità e la necessità di modificare il presente piano triennale del fabbisogno del personale qualora si dovessero verificare variazioni nella normativa sulle assunzioni del personale;
RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;
VISTO l'articolo 33 del D.L. 34/2019, che ha dettato disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria rinviando ad apposito decreto l'individuazione dei valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione, nonche' le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
VISTO il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica ad oggetto " Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.", che ha individuato, all'art. 4, co.1, i valori soglia di massima spesa del personale, stabilendo per i comuni compresi nella fascia di popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti, la percentuale del 27,2% in rapporto alle entrate correnti;
VISTA la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno ad oggetto "circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale";
DATO ATTO che sulla proposta medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO in particolare il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria come sopra riportato;
VISTO altresì il parere favorevole reso dal Revisore dei conti con verbale del 19/05/2020 acquisito al prot. n. 4582 deò 20 maggio 2020;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e pertanto:
- Di dare atto che non sussistono in atto situazioni di eccedenza e di sovrannumerarietà di personale tenuto conto che l'intervenuta stabilizzazione di n. 30 unità di personale è stata determinata dalla necessità di porre fine al precariato nell'ambito degli enti locali della Regione Sicilia in coerenza con le richiamate disposizioni normative di livello nazionale e regionale, anche se in relazione al D.M. del 17/04/2017, si registra un numero di lavoratori a tempo indeterminato, comprensivo delle unità stabilizzate a part time, di 26,72 unità e quindi superiore al prescritto limite di 22 unità;
-Di approvare il Programma del Fabbisogno del personale 2020/2022 come di seguito;

ANNO 2020 e segg. a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93 esclusi gli oneri Spesa da sostenere: € 9.583,48	Incremento orario per n. 4 unità di personale di cat. C stabilizzato con delibera di G.M. n. 149 del 30/12/2019 Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria-cat. D
ANNO 2021 e segg. a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93 Spesa da sostenere: € 9.583,48.	Incremento orario per n. 4 unità di personale stabilizzato con delibera di g.m. n. 149 del 30/12/2019 Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria- cat. D fino ad assunzione cat D
ANNO 2022 a regime: Spesa da sostenere per incremento orario: € 18.550,93 Spesa da sostenere: € 9.583,48.	Incremento orario per n. 4 unità di personale stabilizzato con delibera di g.m. n. 149 del 30/12/2019 Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria- cat. D fino ad assunzione cat.D

- **Di dare atto** che alla presente si allega la relazione sulla spesa redatta dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi del D.L. 34/2019, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Di riservarsi** la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente piano di fabbisogno del personale e il piano delle assunzioni relativamente al triennio 2020-2022 qualora si dovessero verificare esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;
- **Di verificare**, prima dell'avvio delle procedure di assunzione, qualora se ne verificasse l'opportunità a seguito di modifica del presente PTFP, la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di bilancio previsti dalla vigente normativa e, in particolare, il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio, del tetto di spesa del personale (spesa media del triennio 2011/2013) e dell'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti rispetto all'ultimo rendiconto approvato;
- **Di dare, altresì, atto che:**

1) per sopperire al superamento dei limiti imposti dal richiamato Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica ad oggetto " *Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", è necessario adottare sin dall'anno 2020 adeguate politiche di riduzione della spesa del personale assumendo come criterio guida fino al 2025 una percentuale di riduzione del turn over pari al 30% dei cessati;
2) al suddetto scopo, il piano che con la presente si approva, deve considerarsi puramente indicativo del fabbisogno dovendo le assunzioni del personale rimanere subordinate al rispetto della capacità assunzionale sopra individuata nella misura del 30% della spesa derivante dalle cessazioni dal servizio negli anni di riferimento fermo restando che, in caso di sopraggiunte novità, potrà essere revisionato anche in corso di anno;
3) la presente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 considera anche i resti assunzionali relativi al quinquennio 2015/2020;

- di dare mandato al responsabile dell'Area amministrativa di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato e, in particolare, l'emanazione di atto gestionale di integrazione del contratto individuale di lavoro e di reiscrizione dello stesso per fini di omogeneità, e al responsabile del settore economico e finanziario, per la competenza della parte economica, di provvedere ad ogni altro adempimento inerente la spesa del personale in argomento;
- di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali per opportuna conoscenza;

- di dare atto che il presente piano triennale va trasmesso all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica;

La Giunta

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza.

L'Assessore Anziano	Il Presidente	Il Segretario
F.to Ing. MARIO DI GANGI	F.to Avv. TOMMASO PELAGALLI	F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

Il Segretario
DOTT.SSA Lucia Maniscalco

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n. 44/1991 così come integrata e modificata con la L.R. n. 23/1997,

DICHIARA

che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dalla Giunta Comunale e viene trasmesso per gli adempimenti all'ufficio competente (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991).

Dalla residenza municipale, 27-05-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line il giorno _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, 13-06-2020

Il Messo Comunale
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

PER COMPETENZA	AREA	PER CONOSCENZA
☐	P.O. n. 1 - Amministrativa	☐
☐	P.O. n. 2 - Finanziaria	☐
☐	P.O. n. 3 - Tecnica	☐

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *DOTT.SSA Lucia Maniscalco*

FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	3331	**d**	79.066,28

INSERIRE I VALORI RELATIVI ALL'ENTE NEI CAMPI CON SFONDO BLU

FASE 2			
	SPESA RENDICONTO 2018	1.295.249,84	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2016	2.742.394,46	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2017	3.145.473,42	3.127.982,87
	ENTRATE RENDICONTO 2018	3.496.080,73	
	FCDE PREVISIONE 2018	206.000,00	
	ENTRATE NETTO FCDE	2.921.982,87	

FASE 3	
CALCOLO % ENTE	**44,33%**

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5		
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	-500.470,50	27,20%

INSERIRE LA % INDICATA PER LA FASCIA DI APPARTENENZA IN TABELLA 1

FASE 6		INSERIRE LA % INDICATA PER LA FASCIA DI APPARTENENZA IN TABELLA 2
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2		19,00%
	incremento massimo teorico	-500.470,50
	incremento entro limite Tabella 2	246.097,47
	incremento effettivo	-500.470,50

Tabella 2	ANNO 2020
0-999	23,00%
1000-1999	23,00%
2000-2999	20,00%
3000-4999	19,00%
5000-9999	17,00%
10000-59999	9,00%
60000-249999	7,00%
250000-1499999	3,00%
1500000>	1,50%

FASE 7		NUOVO LIMITE SPESA
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2018 + incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2	**794.779,34**

(EVENTUALE)

FASE 8		
APPLICAZIONE *TURN-OVER* RESIDUO	incremento effettivo + bonus facoltà residua	-421.404,22

FASE 9		INCREMENTO ENTRO SOGLIA MASSIMA	NUOVO LIMITE SPESA
VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1	applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 8 (segno negativo)	-421.404,22	**873.845,62**

FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	8952	**e**	100.000,00

INSERIRE I VALORI RELATIVI ALL'ENTE NEI CAMPI CON SFONDO BLU

FASE 2			
	SPESA RENDICONTO 2018	1.443.788,21	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2016	6.810.788,09	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2017	7.003.449,80	6.921.861,10
	ENTRATE RENDICONTO 2018	6.951.345,40	
	FCDE PREVISIONE 2018	343.023,00	
	ENTRATE NETTO FCDE	6.578.838,10	

FASE 3	
CALCOLO % ENTE	**21,95%**

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

INSERIRE LA % INDICATA PER LA FASCIA DI APPARTENENZA IN TABELLA 1

FASE 5		
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	325.919,24	26,90%

INSERIRE LA % INDICATA PER LA FASCIA DI APPARTENENZA IN TABELLA 2

FASE 6		17,00%
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	incremento massimo teorico	325.919,24
	incremento entro limite Tabella 2	245.444,00
	incremento effettivo	245.444,00

Tabella 2	ANNO 2020
0-999	23,00%
1000-1999	23,00%
2000-2999	20,00%
3000-4999	19,00%
5000-9999	17,00%
10000-59999	9,00%
60000-249999	7,00%
250000-1499999	3,00%
1500000>	1,50%

		NUOVO LIMITE SPESA
FASE 7 CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2018 + incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2	**1.689.232,21**

(EVENTUALE)

FASE 8 APPLICAZIONE *TURN-OVER* RESIDUO	incremento effettivo + bonus facoltà residua	345.444,00

		INCREMENTO ENTRO SOGLIA MASSIMA	NUOVO LIMITE SPESA
FASE 9 VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1	applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 8 (segno negativo)	325.919,24	**1.769.707,45**